

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 58

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D42/13

Roma, 3 dicembre 2013


Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnale, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il presente provvedimento attua, secondo i criteri di delega stabiliti nell'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 "Legge di delegazione europea 2013", la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Tale direttiva, contenuta nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013, si pone l'obiettivo di garantire sia la sicurezza sia la sostenibilità della gestione di tutti i rifiuti radioattivi presenti e futuri assumendo come "punto" di arrivo il loro smaltimento in impianti adeguati, quale che sia il futuro dell'energia nucleare e delle applicazioni non legate all'energia.

Poiché tutti gli Stati membri producono rifiuti radioattivi, e i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito sono generati da numerose attività utili quali la produzione di elettricità in centrali elettriche nucleari e una serie di applicazioni degli isotopi nei campi della medicina, dell'industria, dell'agricoltura e della ricerca, i rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile nucleare esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente per un periodo di tempo considerevolmente lungo.

In Italia, in particolare, il combustibile nucleare esaurito e la maggior parte dei rifiuti radioattivi derivano dalla disattivazione delle centrali nucleari che hanno prodotto energia elettrica fino alla seconda metà degli anni ottanta.

Nell'ambito del Trattato Euratom si è valutato che l'onere della decisione e dell'impegno ad attuare lo smaltimento in modo sicuro e definitivo del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi non possono essere demandati alle generazioni future.

Il problema della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è chiaramente un ambito in cui la legislazione nazionale deve essere integrata da una legislazione a livello UE, a causa dell'aspetto transfrontaliero della sicurezza. Allo stesso tempo il mercato interno richiede che vengano garantite condizioni di concorrenza eque onde evitare distorsioni della concorrenza stessa.

Inoltre, in seguito all'adozione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, lo sviluppo di una legislazione derivata dell'UE sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi rappresenta il passaggio logico successivo.

2. Obiettivi dell'iniziativa comunitaria

L'obiettivo generale della politica è di istituire nell'UE un quadro normativo che disciplini la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, in quanto parte integrante di un utilizzo sicuro e sostenibile dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica dal nucleare e delle radiazioni ionizzanti nel campo della medicina, dell'industria, dell'agricoltura, della ricerca e dell'istruzione. Gli obiettivi specifici legati al raggiungimento dell'obiettivo generale della politica in questo ambito sono:

- assicurare che i lavoratori e la popolazione siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti oggi, in futuro e oltre i confini nazionali;
- applicare i più rigorosi standard di sicurezza alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

- evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni;
- ottenere un forte impegno politico per la gestione a lungo termine del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- garantire la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare da applicare a tutti i passaggi della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, dalla generazione allo smaltimento;
- conseguire e mantenere un costante miglioramento del sistema di gestione, basato su decisioni graduali e sull'accettazione sociale;
- garantire risorse finanziarie adeguate, gestite con trasparenza e disponibili al momento necessario, in accordo con il principio "chi inquina paga".

La materia in esame è attualmente regolata in ambito normativo nazionale:

- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, nonché dai suoi decreti applicativi;
- dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, nonché dai suoi decreti applicativi, (di seguito denominato D.Lgs. 230/95 e s.m.i.);
- dal Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 dicembre 2003, n. 368 recante "*Disposizioni urgenti per la raccolta lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi*";
- dalla Legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" e, in particolare, l'articolo 29 con il quale è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare;
- dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dal decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, dal decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n.75 e dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (di seguito denominato D.Lgs. 31/2010 e s.m.i.);
- dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

La direttiva 2011/70/Euratom esclude dal campo di applicazione i rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che possono essere radioattivi e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE, che è stata recepita nella legislazione nazionale con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e delle specifiche disposizioni stabilite nei Capi III-bis e IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche.

La direttiva 2011/70/Euratom fa salvo il diritto dello Stato italiano o di un operatore da esso autorizzato di

restituire i rifiuti radioattivi trattati al Paese di origine, se:

- a) i rifiuti radioattivi sono stati spediti allo Stato italiano per il trattamento; oppure
- b) altri materiali sono stati spediti allo Stato italiano allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi.

Fa salvo, altresì, il diritto dello Stato italiano o di un operatore da esso autorizzato cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al trattamento o al ritrattamento di restituire al Paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l'operazione di trattamento o ritrattamento o un prodotto equivalente concordato.

La direttiva 2011/70/Euratom, come già aveva disposto la direttiva 2009/71/Euratom, richiede che ogni Stato membro debba garantire l'istituzione di un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, o nella gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio.

Il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom consente di adeguare la politica nazionale relativa alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi basandola sui principi generali stabiliti nella direttiva stessa ed in particolare quelli riportati nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 4.

3. Articolato

Il decreto legislativo in esame è composto da 9 articoli. Di seguito, si illustrano i contenuti dei singoli articoli.

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del decreto è stata utilizzata la definizione prevista dalla direttiva 2011/70/Euratom relativa all'“*Autorità di regolamentazione competente*”. Le altre definizioni previste dalla stessa direttiva sono state recepite, come modifiche e integrazioni di quelle già presenti nella legislazione vigente, negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2 (Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Il presente articolo prevede l'integrazione dell'articolo 6, della legge 31 dicembre 1962, n.1860, nella parte relativa alla modifica degli impianti, che consente di ottenere la preventiva approvazione non solo da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione competente ma anche sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti.

Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

Il presente articolo, costituito da 8 commi, contiene tutte le modifiche e le integrazioni che, alla luce delle disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom, sono da apportare al corpo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Il comma 1 contempla la necessaria implementazione del titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 con la direttiva 2011/70/Euratom.

Il comma 2 estende la validità delle definizioni di “*autorizzazione*” e “*titolare dell'autorizzazione*”, già previste nel D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., anche agli impianti di gestione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Si rappresenta che le predette definizioni mutuano quelle di “*licenza*” e “*titolare della licenza*” previste dalla direttiva 2011/70/Euratom.

Il comma 3 introduce, integrandole con le definizioni già previste nel D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., le definizioni di *“impianto di smaltimento”*, *“gestione dei rifiuti radioattivi”*, *“impianto di gestione dei rifiuti radioattivi”*, *“combustibile esaurito”*, *“gestione del combustibile esaurito”*, *“impianto di gestione del combustibile esaurito”*, *“ritrattamento”*, *“stoccaggio”*.

Il comma 4 apporta le modifiche alla definizione di *“rifiuti radioattivi”* e *“smaltimento”*, già previste nel D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., per adeguarle alle disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

Il comma 5 apporta il cambio di denominazione dell'organo di vertice dell'Autorità di regolamentazione competente in virtù della nuova organizzazione prevista dall'articolo 5 del presente decreto.

Il comma 6 introduce, dopo l'articolo 32 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, l'articolo 32-*bis* per recepire i principi generali, di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/70/Euratom, prevedendo specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento. In particolare, fermo restando che i soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale, i rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom. Inoltre, prima di una spedizione ad un Paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, informano la Commissione circa il contenuto di tale eventuale accordo e accerta che il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità, che disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto e che l'impianto di smaltimento nel Paese di destinazione sia autorizzato ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, sia operativo prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi di tale Paese di destinazione. Viene recepito, infine, in coerenza con quanto previsto dalle esclusioni dal campo di applicazione della direttiva 2011/70/Euratom, che le suddette disposizioni non si applicano al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

Il comma 7 modifica l'articolo 33 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., relativo al nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi, poiché le disposizioni contenute nella versione vigente e relative alle installazioni per il deposito sono in contrasto con quelle previste dal D.Lgs. 31/2010 e s.m.i. limitatamente al Deposito nazionale. Nella nuova formulazione l'articolo 33 assume la denominazione di *“Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente”*.

Il comma 8 prevede che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, venga emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ai fini della piena attuazione dello stesso articolo.

Il comma 9 prevede l'estensione del campo di applicazione del capo VII-*bis* del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., dedicato alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, anche agli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, oggetto di interesse da parte della direttiva 2011/70/Euratom. Pertanto:

- il vigente articolo 58-*bis* (Titolari dell'autorizzazione) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., recepisce l'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom;
- il vigente articolo 58-*ter* (Esperienze e competenze in materia di sicurezza) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., recepisce l'articolo 8 della direttiva 2011/70/Euratom;
- il vigente articolo 58-*quater* (Informazioni) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., recepisce l'articolo 10 della direttiva 2011/70/Euratom;
- il vigente articolo 58-*quinqüies* (Relazioni) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., ai fini del completo recepimento dell'articolo 14 della direttiva 2011/70/Euratom, viene integrato con ulteriori due commi.

Il comma 4 dispone che entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione competente almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico, trasmettono alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.

Il comma 5 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, organizzano entro il 23 agosto 2023, e successivamente ogni dieci anni, autovalutazioni del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione, e richiedono una verifica *inter pares* internazionale del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente e/o del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche *inter pares* sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.

Art. 4 (Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31)

Il presente articolo, costituito da 6 commi, contiene tutte le modifiche e le integrazioni che, alla luce delle disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom, sono da apportare al corpo del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 sulla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi.

Il comma 1 introduce, integrandole con le definizioni già previste nel D.Lgs. 31/2010 e s.m.i., le definizioni di "chiusura" e "periodo di controllo istituzionale".

Il comma 2 introduce, all'articolo 25 del D.Lgs. 31/2010 e s.m.i. relativo al Deposito nazionale e Parco tecnologico, il comma 3-*ter* che dispone che l'esercente del Parco Tecnologico può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca e presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonché la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.

Il comma 3 introduce, all'articolo 26 del D.Lgs. 31/2010 e s.m.i. relativo ai compiti della Sogin S.p.A., l'obbligo per la Sogin S.p.A. di definire le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini

dell'accettazione al Deposito nazionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'Autorità di regolamentazione competente.

Il comma 4 introduce, all'articolo 27 del D.Lgs. 31/2010 e s.m.i. relativo all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico, il comma 1-bis che dispone il controllo e la validazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale annesso al Parco Tecnologico prima della pubblicazione della stessa. Tale adempimento precisa che prima della pubblicazione della Carta nazionale delle aree idonee è previsto che la stessa sia controllata e validata dall'ISIN. È infatti specificato che la suddetta Carta, insieme alla documentazione tecnica adoperata e alla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima, sia trasmessa all'ISIN che provvederà a validare i risultati cartografici e a verificare la coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 27 del D. Lgs. n. 31/2010 e s.m.i. Tale adempimento si rende necessario per disporre la validazione della Carta nazionale da parte di un organismo indipendente.

Il comma 5 dispone l'estensione del termine per le indagini tecniche di individuazione del Deposito nazionale, di cui all'articolo 27, comma 10 del D.Lgs. 31/2010 e s.m.i., da 270 giorni a 15 mesi al fine di consentire migliori e più approfondite indagini tecniche.

Il comma 6 introduce, dopo l'articolo 28 del D.Lgs. 31/2010 e s.m.i., l'articolo 28-bis relativo all'autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, al fine di recepire l'articolo 7, comma 3 della direttiva 2011/70/Euratom.

Art. 5 (Classificazione dei rifiuti radioattivi)

L'articolo definisce la modalità di classificazione dei rifiuti radioattivi. Dispone infatti che, ai fini della gestione in sicurezza del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, con guida tecnica dell'Autorità di regolamentazione competente ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 230/95 e s.m.i., da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sia adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche. Tale classificazione è funzionale alla predisposizione dell'inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che dovrà essere contenuto nel Programma nazionale previsto dal presente decreto.

Art. 6 (Autorità di regolamentazione competente)

Il presente articolo, costituito da 21 commi, contiene tutte le disposizioni per l'istituzione dell'Autorità di regolamentazione competente con poteri giuridici e risorse umane e finanziarie tali da garantire le condizioni di indipendenza previste dall'Unione Europea, così come indicate nell'articolo 6 della direttiva 2011/70/Euratom.

L'Autorità di regolamentazione competente è denominata Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) ed è istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalle norme vigenti o rese disponibili ai sensi del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emanando guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione Europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi.

L'ISIN ha piena autonomia regolamentare, gestionale organizzativa e amministrativa.

Sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta che durano in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.

Il Direttore dell'ISIN è nominato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il Direttore, per il quale sono previsti specifici compiti, deve essere scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. La carica di Direttore dell'ISIN è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato Direttore un soggetto che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Ispettorato.

La Consulta è costituita da 3 esperti di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo, di comprovata e documentata esperienza in questioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, di valutazione di progetti complessi o di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Sono previsti specifici compiti per i componenti della Consulta.

È individuata la procedura per la determinazione del trattamento economico del Direttore e dei componenti della Consulta.

Non può essere nominato Direttore, né componente della Consulta né possono far parte dell'ISIN coloro che esercitano, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, sono amministratori o dipendenti di soggetti privati operanti nel settore, ricoprono incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, hanno interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche.

Sono individuate le condizioni e procedure per la revoca dall'incarico del Direttore e dei componenti della Consulta, nonché del personale ISIN.

L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre Pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca.

Entro 90 giorni dalla data di nomina del Direttore dell'ISIN, viene approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato, con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, su proposta del Direttore dell'ISIN.

I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attività, dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 15 febbraio 2011 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, viene previsto infatti per gli esercenti interessati il versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema di tariffazione da applicare ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web.

I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che, su tale materia, esercita le funzioni di organo vigilante. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.

Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

L'ISPRA effettua, entro 60 giorni dalla data di nomina del Direttore dell'ISIN, una riorganizzazione interna che assicuri all'ISIN, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, condizioni di operatività in base ai seguenti principi e requisiti:

- a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini dello svolgimento delle attività ad essa demandate;
- b) adozione del regime di separazione funzionale e amministrativa;
- c) dotazione di servizi e di strutture adeguate;
- d) fornitura di supporto per la gestione amministrativa del personale e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi con modalità separate rispetto all'ISPRA.

Art. 7 (Programma nazionale)

Il presente articolo, costituito da 4 commi, contiene tutte le disposizioni per la definizione, la valutazione e l'aggiornamento del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("Programma nazionale") previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom, ivi compresa la notifica dello stesso alla Commissione europea, prevista dall'articolo 13 della direttiva 2011/70/Euratom, nonché la garanzia di trasparenza delle informazioni e partecipazione ai processi decisionali a favore della popolazione, prevista dall'articolo 10 della direttiva 2011/70/Euratom.

Il comma 1 dispone che il Programma nazionale sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e l'Autorità di regolamentazione competente, da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Il Programma nazionale comprende tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell'articolo 8 del presente decreto.

Il comma 2 dispone che il Programma nazionale sia sottoposto alla valutazione per l'eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale viene aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura già descritta al precedente comma per la sua definizione.

Il comma 3 dispone che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, trasmettano alla Commissione europea il Programma nazionale e informino la Commissione stessa di ogni successiva modifica.

Il comma 4 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurino le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale. I predetti Ministeri assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale.

Art. 8 (Contenuto del Programma nazionale)

Il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi assolve agli obiettivi generali della politica nazionale in materia, evidenzia le tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del Programma nazionale, riporta un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e le stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all'opportuna classificazione dei rifiuti radioattivi, descrive progetti e soluzioni tecniche per tutte le fasi di detta gestione, dalla generazione fino allo smaltimento, progetti per la fase di post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, descrive le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie a mettere in atto soluzioni per detta gestione, attribuisce la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione stessa, espone una valutazione dei costi del programma nazionale e il regime di finanziamento in vigore, riferisce sulla politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 58-*quater* del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. e su eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo ai fini di detta gestione, compreso l'uso di impianti di smaltimento.

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

Fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN, le sue funzioni continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA. Il personale ISPRA è trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del regolamento.

Ogni riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare, al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT e all'ISPRA contenuti nella legislazione vigente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.

Art. 10 (Abrogazioni)

Al fine di chiarire e consolidare le misure sulle materie oggetto del presente decreto, sono state individuate le norme attualmente in vigore, oggetto di intervento in termini di abrogazione e soppressione.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente schema di decreto legislativo, volto a recepire la direttiva 2011/70/EURATOM in attuazione della delega recata dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013), mira ad uniformare la normativa nazionale agli standard di gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi stabiliti a livello comunitario.

L'attuazione della delega legislativa è diretta ad adeguare la legislazione vigente nel settore della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità al diritto europeo, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e delle disposizioni normative nazionali che la disciplinano, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti nonché di evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.

In particolare, la delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della direttiva 2011/70/EURATOM nell'impianto normativo vigente disciplinato dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71 Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Riguardo a competenze, organizzazione od attività di organismi pubblici, il presente decreto innova la disciplina vigente nei seguenti termini:

- viene identificata l'Autorità di regolamentazione competente, che assume il nome di Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- viene disposta la definizione, la valutazione e l'aggiornamento del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("Programma nazionale"), previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom, ivi compresa la notifica dello stesso alla Commissione europea, prevista dall'articolo 13 della direttiva 2011/70/Euratom, nonché la garanzia di trasparenza delle informazioni e partecipazione ai processi decisionali a favore della popolazione, prevista dall'articolo 10 della direttiva 2011/70/Euratom, a carico del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di regolamentazione.

Per quanto riguarda le strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriali inerenti all'attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, si fa riferimento:

- alla Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica (Divisione IV – Normativa e ricerca nel settore nucleare e Divisione V – Gestione di materiali e rifiuti nucleari) del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, che già si occupa di tali adempimenti ai sensi del D.M. 7 maggio 2009;
- alla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche (Divisione VI - Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si occupa di tali adempimenti ai sensi del D.M. 21 ottobre 2010, n. 177;
- al Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che già si occupa di tali adempimenti ai sensi



della legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, il contingente di personale attualmente in servizio presso le citate Direzioni Generali dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico non subirà variazioni relativamente alla sua consistenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, in quanto le competenze risultano invariate e i compiti, già previsti dalla normativa nazionale esistente ed assegnati alle medesime, rimangono inalterati.

Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalle norme vigenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi del comma 3 sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta; alla determinazione del trattamento economico spettante al Direttore ed ai componenti della Consulta, si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 ter del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011. L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di n. 60 unità. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA in misura tale da consentire alle strutture di provenienza di poter continuare ad operare ed assolvere ai compiti previsti a legislazione vigente e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto dall'art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001.

I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, o alla struttura corrispondente dell'Istituto specificamente individuata nel suo Statuto e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare. Il comma 17 dell'articolo 6 del presente decreto dispone, infatti, che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il diritto applicabile ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Anche gli oneri per il trattamento economico del Direttore e dei componenti della Consulta sono coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente e dai corrispettivi obbligatoriamente dovuti dagli esercenti per le attività svolte dall'ISIN, **ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6.**

Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

I costi sostenuti per l'attività ispettiva dell'ISIN non prevedono ulteriori oneri.

Si precisa che, nel periodo transitorio intercorrente fino all'operatività dell'ISIN, l'attività ispettiva verrà svolta da parte degli ispettori del Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei titolari delle autorizzazioni, l'articolo 3, comma 8 del presente decreto legislativo, estendendo il campo di applicazione del vigente Capo VII-*bis* del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. agli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, espressamente prevede l'invarianza degli oneri, confermando quindi, all'articolo 58-*bis* (Titolari delle autorizzazioni), comma 3, che il titolare dell'autorizzazione deve prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo.

Per quanto sopra, si precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, saranno utilizzate quelle già disponibili e ordinariamente dedicate a tale funzione.


L'approvazione della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

3 DIC. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



RECEPIMENTO DIRETTIVA 2011/70/EURATOM DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2011

che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

TAVOLA DI CONCORDANZA

Comma	TESTO DELLA DIRETTIVA	Norme di recepimento (il riferimento al D.lgs /2013 è da intendersi al D.Lgs in bozza)
CAPO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI		
Articolo 1 - Oggetto		
1	La presente direttiva stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.	L. 1860/62 D.Lgs. 230/95 e s.m.i. D.Lgs. 31/10 e s.m.i.
2	Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.	
3	Essa garantisce la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prestando un'attenzione particolare alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza.	
4	Fatta salva la direttiva 96/29/Euratom, la presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato Euratom per quanto attiene alla sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	
Articolo 2 – Ambito di applicazione		
1	La presente direttiva si applica a tutte le fasi: a) della gestione del combustibile esaurito quando questo deriva da attività civili; b) della gestione dei rifiuti radioattivi, dalla generazione fino allo smaltimento, quando questi derivano da attività civili.	L. 1860/62 D.Lgs.230/95 e s.m.i. D.Lgs. 31/10 e s.m.i.
2	La presente direttiva non si applica: a) ai rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che possono essere radioattivi e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE; b) agli scarichi autorizzati.	D.Lgs. 117/2008 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
3	L'articolo 4, paragrafo 4, della presente direttiva non si applica: a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante; b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili; c) ai rifiuti e al combustibile esaurito dell'attuale centrale nucleare di Krsko, nel contesto di spedizioni tra Slovenia e Croazia.	Art.3, comma 6 D.Lgs. /2013 Non è di competenza nazionale
4	La presente direttiva fa salvo il diritto di uno Stato membro o di un'impresa di tale Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati	Art. 32 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.



	<p>al paese di origine, se:</p> <p>a) i rifiuti radioattivi devono essere spediti a tale Stato membro o impresa per il trattamento; oppure</p> <p>b) altri materiali devono essere spediti a tale Stato membro o impresa allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi.</p> <p>La presente direttiva fa altresì salvo il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al trattamento o al ritrattamento di restituire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l'operazione di trattamento o ritrattamento o un prodotto equivalente concordato.</p>	Art.3, comma 6 D.Lgs. /2013
Articolo 3 - Definizioni		
	<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>1) "chiusura": il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;</p> <p>2) "autorità di regolamentazione competente": un'autorità o un sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza per la gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, come previsto all'articolo 6;</p> <p>3) "smaltimento": la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto senza intenzione di recuperarli successivamente;</p> <p>4) "impianto di smaltimento": qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;</p> <p>5) "licenza": qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi oppure al fine di conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;</p> <p>6) "titolare della licenza": la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un'attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, come specificato in una licenza;</p> <p>7) "rifiuti radioattivi": qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale nessun utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dallo Stato membro o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dallo Stato membro e che sia regolamentata a titolo di rifiuto radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;</p> <p>8) "gestione dei rifiuti radioattivi": tutte le attività attinenti a manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;</p> <p>9) "impianto di gestione dei rifiuti radioattivi": qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;</p> <p>10) "ritrattamento": un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;</p> <p>11) "combustibile esaurito": combustibile nucleare irradiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un</p>	Articoli 1, 3 e 4 comma 1 D.Lgs./2013

	<p>reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;</p> <p>12) "gestione del combustibile esaurito": tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;</p> <p>13) "impianto di gestione del combustibile esaurito": qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;</p> <p>14) "stoccaggio": il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.</p>	
Articolo 4 – Principi generali		
1	<p>Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nel suo territorio.</p>	<p>Capo VI del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Articoli 25-28 D.Lgs. 31/2010 e s.m.i. Art.16 L.1860/62</p>
2	<p>Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di questi stessi materiali, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito.</p>	<p>Art. 3, comma 6 D.Lgs. /2013 Art. 32 D. Lgs 230/95 e s.m.i.</p>
3	<p>Le politiche nazionali sono basate su tutti i seguenti principi:</p> <p>a) la generazione di rifiuti radioattivi è tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compresi il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime;</p> <p>b) sono tenute in considerazione le interconnessioni tra tutte le fasi della generazione e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;</p> <p>c) il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in sicurezza, anche nel lungo periodo con caratteristiche di sicurezza passiva;</p> <p>d) l'attuazione delle misure segue un approccio calibrato;</p> <p>e) i costi per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono sostenuti da coloro che hanno prodotto questi stessi materiali;</p> <p>f) si applica un processo decisionale documentato e basato su prove in relazione a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.</p>	<p>D.Lgs. 230/95 e s.m.i.</p>
4	<p>I rifiuti radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia in vigore un accordo che tiene conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in uno di essi.</p> <p>Prima di una spedizione ad un paese terzo, lo Stato membro esportatore informa la Commissione circa il contenuto di tale eventuale accordo e adotta misure ragionevoli volte ad assicurare che:</p> <p>a) il paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi</p>	<p>Art. 3, comma 6 D.Lgs. /2013 Art. 32 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.</p>



	<p>o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("convenzione congiunta");</p> <p>b) il paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva;</p> <p>e</p> <p>c) l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, sia operativo prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi di tale paese di destinazione.</p>	
CAPO 2 – OBBLIGHI		
Articolo 5 – Quadro nazionale		
1	<p>Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale ("quadro nazionale") per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:</p> <p>a) un programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;</p> <p>b) un regime nazionale per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La determinazione delle modalità di adozione di tale regime e dei relativi strumenti di applicazione è di competenza degli Stati membri;</p> <p>c) un sistema di licenze per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi che includa il divieto di attività di gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi o di esercizio di impianti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi senza una licenza o di entrambi e, se del caso, imponga condizioni per l'ulteriore gestione dell'attività, degli impianti o di entrambi;</p> <p>d) un sistema di adeguati controlli, un sistema di gestione, ispezioni regolamentate, obblighi in materia di documentazione e relazioni per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi, incluse adeguate misure per le fasi post-chiusura degli impianti di smaltimento;</p> <p>e) azioni di garanzia dell'esecuzione, comprese la sospensione delle attività e la modifica, scadenza o revoca di una licenza insieme ai requisiti, se del caso, per soluzioni alternative che portino a una sicurezza maggiore;</p> <p>f) la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; in particolare, il quadro nazionale conferisce la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi ai rispettivi generatori oppure, in circostanze specifiche, al titolare della licenza cui è stata conferita la responsabilità dagli organismi competenti;</p> <p>g) requisiti nazionali per l'informazione e la partecipazione del pubblico;</p> <p>h) il regime o i regimi di finanziamento per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a norma dell'articolo 9.</p>	<p>Art. 7 D.Lgs. /2013</p> <p>Capo VI del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Articoli 25-28 D.Lgs. 31/2010 e s.m.i.</p> <p>Art.16 L. 1860/62</p> <p>Art. 10 D.Lgs 230/95 e s.m.i. Capo VII del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.</p> <p>Art. 58 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.</p> <p>Capo XI del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.</p> <p>Capo III della L. 1860/62</p> <p>D.Lgs. n. 31/2010 e s.m.i.</p>
2	<p>Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia migliorato, se del caso, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle</p>	<p>Art.7, comma 2 e Art.3, comma 9, lettera e)</p>

	conoscenze acquisite con il processo decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), e dello sviluppo della tecnologia e delle ricerche pertinenti.	D.Lgs./2013
Articolo 6 – Autorità di regolamentazione competente		
1	Ciascuno Stato membro istituisce e mantiene un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	Art.6 D.Lgs /2013
2	Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione.	Art. 6, comma 12, del D.Lgs /2013
3	Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).	Art. 6 D.Lgs /2013
Articolo 7 – Titolari di licenze		
1	Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.	Art.3, comma 9, lettera b) D.Lgs /2013 Art.26 D.Lgs. 31/10 e s.m.i. D.Lgs. 185/11
2	Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto il controllo regolamentare dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dell'impianto o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in modo sistematico e verificabile. Ciò è conseguito tramite un'adeguata valutazione della sicurezza, altre argomentazioni e prove.	Art.4, comma 2 D.Lgs /2013 Art.3, comma 9, lettera b) D.Lgs /2013
3	Nell'ambito della concessione di licenze per un impianto o un'attività, la dimostrazione della sicurezza contempla lo sviluppo e l'esercizio di un'attività e lo sviluppo, l'esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento nonché la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento . La portata della dimostrazione della sicurezza è commisurata alla complessità delle operazioni svolte e all'entità dei pericoli associati ai rifiuti radioattivi e al combustibile esaurito, e all'impianto o all'attività. La procedura di concessione di licenze contribuisce alla sicurezza dell'impianto o dell'attività durante le normali condizioni di funzionamento, di fronte a prevedibili inconvenienti nel funzionamento e a incidenti previsti nella progettazione. Essa fornisce la richiesta garanzia di sicurezza nell'impianto o attività. Le misure sono intese alla prevenzione di incidenti e all'attenuazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento farebbe sì che gli addetti e la popolazione fossero esposti in modo significativo alle radiazioni ionizzanti. Tale approccio individua e riduce le incertezze.	Articoli 55, 56 e 57 D.lgs 230/95 e s.m.i. Per disattivazione e post-chiusura dell'impianto di smaltimento: Art. 4, comma 6 D.Lgs/2013
4	Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi integrati di gestione,	Prescrizioni Gestionali dell'Autorità di



	inclusa la garanzia di qualità, che attribuiscono alla sicurezza la dovuta priorità per la gestione complessiva del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente.	regolamentazione su singoli progetti (PGQ = Programma di Garanzia di Qualità)
5	Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	Art.3, comma 9, lettera b) D.Lgs /2013
Articolo 8 – Esperienza e competenze		
	Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure per l'istruzione e la formazione del personale, nonché di intraprendere attività di ricerca e sviluppo per contemplare le esigenze del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di ottenere, mantenere e sviluppare ulteriormente l'esperienza e le competenze necessarie.	Art. 3, comma 9 lettera c) e Art. 8, comma 1, lettera f) D.Lgs /2013 Art. 58-ter D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
Articolo 9 – Risorse finanziarie		
	Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale esiga la disponibilità al momento opportuno di adeguate risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 11, soprattutto per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.	Gestione ordinaria dello Stato Art. 6, commi 16, 18, 21 D.Lgs /2013
Articolo 10 – Trasparenza		
1	Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.	Art.8, comma 1, lettera j) D.Lgs /2013 Art. 58- <i>quater</i> D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
2	Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali.	Art.7, comma 4, D.Lgs /2013
Articolo 11 – Programmi nazionali		
1	Ciascuno Stato membro assicura l'attuazione del proprio programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("programma nazionale"), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla sua giurisdizione e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.	Art.7 D.Lgs /2013
2	Ciascuno Stato membro provvede a rivedere e aggiornare periodicamente il proprio programma nazionale, tenendo conto, se del caso, dei progressi scientifici e tecnici nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares.	Art.7, comma 2, D.Lgs /2013
Articolo 12 – Contenuto dei programmi nazionali		
1	I programmi nazionali illustrano come gli Stati membri intendono attuare le rispettive politiche nazionali di cui all'articolo 4 per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva, e	Art. 8 D.Lgs /2013

	<p>includono tutti gli elementi seguenti:</p> <p>a) gli obiettivi generali delle politiche nazionali degli Stati membri riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;</p> <p>b) le tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;</p> <p>c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all'opportuna classificazione dei rifiuti radioattivi;</p> <p>d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;</p> <p>e) i progetti e o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;</p> <p>f) le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;</p> <p>g) la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;</p> <p>h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;</p> <p>i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;</p> <p>j) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 10;</p> <p>k) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.</p>	
2	Il programma nazionale e la politica nazionale possono essere contenuti in un unico documento o in una serie di documenti.	Non rileva
Articolo 13 - Notifica		
1	Gli Stati membri informano la Commissione dei loro programmi nazionali e di ogni successiva modifica significativa.	Art.7, comma 3 D.Lgs /2013
2	Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale all'articolo 12.	Non è di competenza nazionale
3	Entro sei mesi a decorrere dal ricevimento della reazione della Commissione, gli Stati membri forniscono i chiarimenti richiesti e/o informano la Commissione di un'eventuale revisione dei programmi nazionali.	Non è di competenza nazionale
4	Nel decidere in merito a provvedimenti comunitari di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, la Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell'ambito dei programmi nazionali.	Non è di competenza nazionale
Articolo 14 – Relazione		
1	Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 23 agosto 2015, e successivamente ogni tre anni, approfittando dei riesami e delle relazioni previsti dalla convenzione congiunta.	Art.3, comma 9, lettera e) D.Lgs /2013
2	In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:	Non è di competenza nazionale



	<p>a) una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva; e</p> <p>b) un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario, nonché le prospettive per il futuro.</p>	
3	<p>Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni del loro quadro nazionale, dell'autorità di regolamentazione competente, del programma nazionale e della sua attuazione, e invitano una verifica inter pares internazionale del loro quadro nazionale, dell'autorità di regolamentazione competente e/o del programma nazionale al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.</p> <p>I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.</p>	Art.3, comma 9, lettera e) D.Lgs /2013
CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 15 – Recepimento		
1	<p>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 agosto 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p>	Non rileva
2	<p>Gli obblighi di recepimento e attuazione delle disposizioni relative al combustibile esaurito contenute nella presente direttiva non si applicano a Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta finché tali paesi non decideranno di sviluppare una qualsiasi attività collegata al combustibile nucleare.</p>	Non rileva
3	<p>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.</p>	Sono atti già dovuti a norma del Trattato Euratom
4	<p>Gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all'articolo 12 al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015.</p>	Art. 7, comma 3 D.Lgs /2013
Articolo 16 – Entrata in vigore		
	<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	Non rileva
Articolo 17 – Destinatari		
	<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	Non rileva

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE (AIR)

(Direttiva Presidente Consiglio Ministri 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.

**Referente: Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.
Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Fausta Romano.**

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente schema di decreto legislativo è predisposto, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2013, n. 96 recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013*", al fine di dare attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi (di seguito solo 'Direttiva').

Lo schema di decreto legislativo interviene sul quadro normativo nazionale in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.

Le disposizioni normative vigenti individuano in maniera esaustiva e completa il quadro normativo nazionale per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal pregresso esercizio del programma nucleare italiano nonché di quelli provenienti: *i)* dalle attività di *decommissioning* delle centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile; *ii)* dalle attività industriali, di ricerca e medico-ospedaliere.

Il recepimento della Direttiva non è pertanto finalizzato a colmare un vuoto normativo bensì ad integrare il quadro normativo nazionale sopra evidenziato con ulteriori elementi volti a:

- adeguare ed uniformare la classificazione nazionale dei rifiuti – risalente al 1986 - con quella internazionale, peraltro anch'essa in continua evoluzione;
- predisporre un programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- istituire una Autorità di regolamentazione e controllo competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Si tratta quindi di un intervento normativo di miglioramento e implementazione degli strumenti amministrativi nazionali e finalizzato alla gestione della materia da un punto di vista strategico in conformità agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie.

b) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.



Visto quanto rappresentato nel punto che precede si evidenzia come l'intervento regolatorio in questione, oltre alla implementazione della normativa nazionale già esistente, abbia i seguenti obiettivi:

- definire la classificazione nazionale dei rifiuti radioattivi agli *standard* internazionali;
- verificare le misure di sicurezza per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e sua attuazione, per la salute dei cittadini e la tutela ambientale
- funzionalità della Autorità di regolamentazione e controllo competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,
- programmazione di attività per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e sua attuazione.

c) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi sono:

- operatività della classificazione dei rifiuti radioattivi e della Autorità di regolamentazione e controllo;
- adozione di misure attuative della programmazione di attività per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- stima degli effetti di riduzione del rischio derivante dalla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con particolare riguardo per la salute dei cittadini e la tutela ambientale
- autovalutazione decennale dello stato di attuazione del quadro nazionale, dell'autorità e del programma nazionale da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale;
- richiesta alla commissione di una verifica *inter pares* a livello internazionale in esito alla autovalutazione decennale dello stato di attuazione del quadro nazionale, dell'autorità e del programma nazionale.

d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Cittadini, lavoratori, operatori del settore di interesse; MATTM, ISPRA e altri soggetti pubblici con competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore di interesse.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nel corso dell'istruttoria AIR, il Ministero dello sviluppo economico ha svolto approfondimenti con le altre amministrazioni competenti (MATTM e ISPRA) al fine di comporre il nuovo quadro normativo.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il recepimento della Direttiva è finalizzato ad integrare il quadro normativo nazionale con specifici elementi di derivazione EURATOM, atti a garantire maggiori margini di sicurezza per la salute dei cittadini e la tutela ambientale.

La normazione del settore non è, per sua stessa natura, soggetta alla possibilità di ricorso all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile ovvero delle opzioni volontarie e di autoregolamentazione.

È stata quindi esclusa l'opzione di non intervento e le misure di dettaglio sono in ragione delle esigenze di sicurezza tecnica.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio in questione si è reso necessario per dare attuazione a Direttiva europea.

L'intervento regolatorio in questione è nei limiti necessari per l'esecuzione di una Direttiva europea, con conseguenti effetti sulla praticabilità effettiva di opzioni alternative.

Con riferimento ai contenuti del decreto di recepimento si evidenzia come nel corso dell'istruttoria siano state considerate anche diverse modalità di attuazione della Direttiva, ma che la proposta di regolamentazione, infine condivisa, fosse l'unica a non introdurre nella normativa nazionale livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti nella Direttiva.

Il modello dell'Autorità è stato conformato secondo esigenze di funzionalità legate agli interventi specifici ed all'articolazione delle competenze delle amministrazioni interessate; soluzioni di dettaglio diverse sono state superate per esigenze di armonizzazione di competenze, nei limiti delle risorse disponibili.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi derivanti dall'opzione prescelta sono riferibili essenzialmente ad un miglioramento del quadro normativo esistente e ad un efficientamento della strategia nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

L'intervento non presenta svantaggi.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'opzione regolatoria prescelta non evidenzia effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

c) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Nel presente intervento regolatorio non è prevista l'introduzione o l'eliminazione di oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

d) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti



economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Si è valutato che le Amministrazioni coinvolte saranno in grado di svolgere le attività richieste con le attuali strutture in quanto l'intervento regolatorio aggiorna un quadro normativo già esistente. L'istituzione dell'ISIN non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non determina incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'ISIN.

b) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei Ministeri proponenti.

c) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministeri proponenti monitoreranno e vigileranno l'attuazione dell'intervento regolatorio – con le strutture di controllo attuali e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica - per verificare che gli strumenti normativi introdotti trovino piena attuazione.

d) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Lo Stato italiano organizza ogni dieci anni autovalutazioni del quadro nazionale, dell'autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale e della sua attuazione, e ne richiede una verifica *inter pares* internazionale al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, i cui risultati sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico, qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza. Questa autovalutazione comporterà una revisione a livello europeo e quindi della normativa nazionale con conseguente eventuale ottimizzazione del programma nazionale.

e) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

A cura del MISE, che si avvarrà dei contributi istruttori di MATTM e ISIN, a cadenza biennale verrà elaborata la VIR. Gli obiettivi di cui alla sezione 1 b) sono da intendersi aspetti prioritari da monitorare, attraverso gli indicatori di cui al punto 1 c), nella fase di attuazione dell'intervento regolatorio.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio in questione non supera i limiti minimi di regolamentazione europea previsti dalla direttiva.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 SETTEMBRE 2008

Amministrazione proponente: **Ministero dello Sviluppo Economico**

Titolo: **Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.**

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: **Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Fausta Romano.**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il quadro normativo nazionale attualmente vigente (si veda al riguardo il seguente punto 2) individua in maniera esaustiva e completa la disciplina per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal pregresso esercizio del programma nucleare italiano nonché di quelli provenienti: *i)* dalle attività di *decommissioning* delle centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile; *ii)* dalle attività industriali, di ricerca e medico-ospedaliere.

Il recepimento della Direttiva non è pertanto finalizzato a colmare un vuoto normativo bensì ad integrare il quadro normativo nazionale sopra evidenziato con ulteriori elementi volti a:

- adeguare ed uniformare la classificazione nazionale dei rifiuti – risalente al 1986 - con quella internazionale, peraltro anch'essa in continua evoluzione;
- predisporre un Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- istituire una Autorità di regolamentazione e controllo competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Si tratta quindi di un intervento normativo di miglioramento e implementazione degli strumenti amministrativi nazionali e finalizzato alla gestione della materia da un punto di vista strategico in conformità agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Lo schema di decreto legislativo interviene sul quadro normativo nazionale in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:



- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti”.
- Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
- Decreto Legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 recante “Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.”.
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 recante “Impiego pacifico dell’energia nucleare”.
- Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 dicembre 2003, n. 368 “Disposizioni urgenti per la raccolta lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi”.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. concernente “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e, in particolare, l’articolo 29 con il quale è stata istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare.
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo incide su leggi e regolamenti vigenti in materia ed attualmente in vigore nell’ordinamento italiano. In particolare, sono oggetto di emendamento i pertinenti articoli del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali. La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, ai rapporti dello Stato con l’Unione europea e alla tutela dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, sono riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto legislativo non comporta effetti di rilegificazione. Riguardo alle possibilità di delegificazione e semplificazione normativa, il provvedimento interviene in un quadro normativo specifico, oggetto di emendamenti stabiliti in sede europea e che, pertanto, non presenta opportunità di delegificazione e semplificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano sussistere pendenze di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva europea e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Procedura di Infrazione 2013/2229 - Con telespresso prot. n. 11081 del 21 novembre 2013 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha inoltrato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e al Ministero degli Affari Esteri la nota prot. n. C(2013)7839 del 20 novembre 2013 con la quale la Commissione europea ha deciso l'emissione di una lettera di costituzione e messa in mora ex art. 258 TFUE nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi incombenti in virtù della direttiva 2011/70/Euratom. La Commissione ha fissato un termine di due mesi (entro il 20 gennaio 2014) per la trasmissione di una risposta da parte delle Autorità italiane.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto legislativo è compatibile con gli obblighi internazionali in materia di gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.



Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce nell'ordinamento nazionale nuove definizioni previste nella Direttiva.

In particolare:

1. all'art. 1 dello schema di decreto legislativo viene definita l'autorità di regolamentazione competente come l'autorità designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente;
2. al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b), dopo le parole: "*o disattivazione di un impianto nucleare,*" sono inserite le seguenti: "*nonché di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,*";
 - b) alla lettera c), dopo le parole: "*di un impianto nucleare*", sono inserite le seguenti: "*o di un'attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,*";
3. dopo la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti definizioni:

"d) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

e) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attività attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;

f) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;

g) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;

h) gestione del combustibile esaurito: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;

i) impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;

l) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;

m) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.";

4. al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “*i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dall’autorità di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall’autorità di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall’autorità di regolamentazione competente;*”;

b) la lettera n) è sostituita dalla seguente: “*n) smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalità idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;*”;

5. all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono aggiunte le seguenti lettere:

“f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l’impianto sicuro a lungo termine;

f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorità competenti. Tale periodo è funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.”;

6. al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica del Capo VII-bis è sostituita dalla seguente: “*sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;

nel comma 1 dell’articolo 58-bis, dopo la parola: “*nucleari*”, sono aggiunte le seguenti: “*e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;

nel comma 1 dell’art. 58-ter, dopo la prima e la seconda parola “*nucleare*”, sono aggiunte le seguenti: “*e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;

nel comma 1 dell’articolo 58-quater, dopo la seconda parola: “*nucleare*”, sono aggiunte le seguenti: “*e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.*”.

Il recepimento della Direttiva in questione prevede, inoltre, la modifica delle definizioni di ‘*autorizzazione*’ e di ‘*titolare della autorizzazione*’ di cui alle lettere b) e c) del comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, mediante l’inserimento rispettivamente della frase “*nonché di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,*” e “*o di un’attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi.*”.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi



I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto legislativo sono corretti e coerenti con la normativa attualmente in vigore in materia di gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva è stata utilizzata sia la tecnica della novella legislativa che la tecnica della normazione diretta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono espressamente indicate le norme abrogate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di decreto legislativo non determina effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano sussistere deleghe aperte sul medesimo oggetto dello schema di decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Lo schema di decreto legislativo prevede l'emanazione:

i) di un decreto ministeriale - adottato di concerto tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – per l'approvazione del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN;

ii) di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) per la definizione del Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Ove, all'esito delle valutazioni triennali effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, sussista la necessità di aggiornare il Programma Nazionale verrà emanato un nuovo DPCM. Nella normativa di recepimento non sono previsti termini perentori per l'adozione dei citati decreti;

iii) del decreto di cui all'art. 33, comma 2 del D. lgs. 17 marzo 1995, n. 230;

iv) decreto interministeriale per l'approvazione della classificazione dei rifiuti radioattivi redatta dall'ISIN;

v) entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione competente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono una relazione sull'attuazione della direttiva alla Commissione;

vi) autovalutazioni del quadro nazionale, da parte dei Ministeri competenti, dell'Autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiesta di una verifica *inter pares* internazionale del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente e/o del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche *inter pares* sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza;

vii) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico - del Direttore dell'ISIN;

viii) decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la nomina dei membri della Consulta.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione della relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'utilizzo di dati e riferimenti statistici non rileva sulle misure proposte nella materia del progetto di disegno di legge.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2011/70/EURATOM CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA GESTIONE
RESPONSABILE E SICURA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E DEI RIFIUTI
RADIOATTIVI

INDICE

	pag.
Art. 1 - Definizioni	5
Art. 2 - Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860	5
Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.....	5
Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.....	8
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti radioattivi.....	10
Art. 6 - Autorità di regolamentazione competente	10
Art. 7 - Programma nazionale.....	13
Art. 8- Contenuto del Programma nazionale.....	14
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali.....	14
Art. 10 - Abrogazioni.....	15



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/70/EURATOM CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA GESTIONE RESPONSABILE E SICURA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Vista la legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, con il quale è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare;

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonché la loro successiva disattivazione;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 21, comma 13, che dispone la soppressione, tra gli altri, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con trasferimento delle relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'articolo 21, comma 15, che prevede l'adozione di decreti non regolamentari con cui sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi, l'articolo 21, comma 20 bis, secondo cui in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui all'articolo n. 21 comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione Europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'Agenzia per la Sicurezza Nucleare sono attribuiti all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'articolo 21 comma 21, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data _____ 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;**

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia si definisce:



- a) autorità di regolamentazione competente: l'autorità, **di cui all'articolo 6 del presente decreto**, designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente.

Art. 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dopo le parole: *“Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.”* Sono aggiunte le seguenti: *“e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*.

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.”*
2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera b), dopo le parole: *“o disattivazione di un impianto nucleare,”* sono inserite le seguenti: *“nonché di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,”*;
- b) alla lettera c), dopo le parole: *“di un impianto nucleare”*, sono inserite le seguenti: *“o di un'attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,”*.
3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte le seguenti:
- “d) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;*
- e) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attività attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;*
- f) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;*
- g) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;*

- h) *gestione del combustibile esaurito: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;*
- i) *impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;*
- l) *ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;*
- m) *stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente."*
4. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: *"i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'autorità di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'autorità di regolamentazione competente;"*;
- b) la lettera n) è sostituita dalla seguente: *"n) smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalità idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;"*.
5. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: *"presidente dell'ANPA stessa"*, sono sostituite dalle seguenti: *"Direttore dell'ISIN"*.
6. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è aggiunto il seguente:

"Art. 32-bis

Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento

1. *I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.*
2. *Prima di una spedizione ad un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'Autorità di regolamentazione competente, informa la Commissione circa il contenuto dell'accordo di cui al comma 1 precedente e si accerta che:*
 - a) *il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("convenzione congiunta");*



- b) *il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dal direttiva 2011/70/Euratom;*
 - c) *ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia già in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 1 precedente non si applicano:*
- a) *al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;*
 - b) *alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.”*

7. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

“Art. 33

Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente

- 1. *Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, e fuori dai casi previsti dal Capo VII del presente decreto, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della salute, la regione o la provincia autonoma interessata e l'Autorità di regolamentazione competente.*
 - 2. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.”*
8. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *la rubrica del Capo VII-bis è sostituita dalla seguente: "sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi";*
- b) *al comma 1 dell'articolo 58-bis, dopo la parola: "nucleari", sono aggiunte le seguenti:" e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi" e al comma 2, lettera a) dell'articolo 58-bis, dopo la parola "nucleare", sono aggiunte le seguenti: "o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in modo sistematico e verificabile";*
- c) *al comma 1 dell'art. 58-ter, dopo la prima e la seconda parola "nucleare", sono aggiunte le seguenti: "e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi";*
- d) *al comma 1 dell'articolo 58-quater, dopo la seconda parola: "nucleare", sono aggiunte le seguenti: "e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,";*
- e) *dopo il comma 3 dell'articolo 58-quinquies sono aggiunti i seguenti:*
"4. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni autovalutazioni del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiedono una verifica inter pares internazionale del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente e/o del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza."

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono aggiunte le seguenti lettere:
"f-bis)chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;
f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorità competenti. Tale periodo è funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attività che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel



deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attività, tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.”.

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:

“3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonché la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.”.

3. Dopo il comma 1, lettera e) dell'art. 26 è aggiunta la seguente lettera f) *“Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'Autorità di regolamentazione competente, la Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale.”.*

4. Dopo il comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è aggiunto il seguente:

“1-bis: Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, la Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'ISIN che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui all'articolo 27, comma 1. L'ISIN trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta alla Sogin S.p.A. affinché, recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.”.

5. Al comma 10 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: *“270 giorni”*, sono sostituite dalle seguenti: *“15 mesi”*.

6. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 28-bis

Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi

1. *L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'Autorità di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.*

2. *Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'Autorità di regolamentazione competente, è stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.*

3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Autorità di regolamentazione competente uno o più rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le amministrazioni interessate e l'Autorità di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale”.

Art. 5

Classificazione dei rifiuti radioattivi

1. **Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente di cui all'articolo 6, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene adottata la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie.**

Art. 6

Autorità di regolamentazione competente

1. L'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emanava guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione Europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi.
3. Sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta che durano in carica **sette anni, non rinnovabili.**



4. Il Direttore dell'ISIN è nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'ISIN;
 - b. svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura;
 - c. definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;
 - d. definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN;
 - e. emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 17 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN;
 - f. emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle Amministrazioni Pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;
 - g. svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali;
 - h. trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

5. Il Direttore deve essere scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. **Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.**

6. La Consulta è costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo **interno alla medesima**, di comprovata e documentata esperienza in questioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, di valutazione di progetti complessi o di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **La Consulta esprime parere obbligatorio:**
 - a. sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi;
 - b. in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;
 - c. sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN.

7. **Il trattamento economico del Direttore e dei componenti della Consulta è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi del commi 15 e 17 del presente articolo.**
8. **L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di n. 60 unità. Le risorse sono costituite dall'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**
9. Non può essere nominato Direttore, né componente della Consulta né possono far parte dell'ISIN coloro che esercitano, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, sono amministratori o dipendenti di soggetti privati operanti nel settore, ricoprono incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, hanno interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
10. **Il Direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venire meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato, per il Direttore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico e, per i componenti della Consulta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Direttore dell'ISIN. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti, costituisce causa di revoca dell'incarico.**
11. L'ISIN ha autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa ed è vigilato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12. L'ISPRA effettua, entro 60 giorni dalla data di nomina del Direttore dell'ISIN, una riorganizzazione interna che assicuri, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, alla struttura di cui al comma 1 condizioni di operatività in base ai seguenti principi e requisiti:
 - a) autonomia gestionale ed organizzativa ai fini dello svolgimento delle attività ad essa demandate;
 - b) adozione del regime di separazione funzionale e amministrativa;
 - c) dotazione di servizi e di strutture adeguate;
 - d) fornitura di supporto per la gestione amministrativa del personale e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi con modalità separate rispetto all'ISPRA.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente



a fini di supporto tecnico-scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare.

- 14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il Direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.**
15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attività, dalle risorse finanziarie **disponibili a legislazione vigente, già destinate all'avvio delle attività di cui all'articolo 29, comma 17 della legge 23 luglio 2009, n. 99** ai sensi dell'articolo 1 comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 15 febbraio 2011 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2011, n. 105**, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo.
16. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono **conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA svolge sull'ISIN i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.**
17. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un diritto da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del Direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale, **per contemplare le esigenze del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.**
19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell' articolo 10, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Programma nazionale

1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della Salute e l'Autorità di regolamentazione competente, è definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("Programma nazionale"), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell'articolo 8 del presente decreto.
2. Il Programma nazionale è sottoposto alla valutazione per l'eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche *inter pares* internazionali. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale viene aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma 1.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di regolamentazione competente, trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale e informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale.

Art. 8

Contenuto del programma nazionale

1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:
 - a. gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
 - b. le tappe più significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;
 - c. un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi;
 - d. i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale;



- e. i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
- f. le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- g. la responsabilità per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
- h. una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
- i. il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
- j. la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- k. eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.”.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA. Il personale del predetto Dipartimento è trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del regolamento.
2. **Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare, contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99 e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.**

Art. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.99 ;
 - l'articolo 21, comma 20-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - l'articolo 3 e l'articolo 34-bis, comma 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
 - l'articolo 2 del decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185;
 - l'articolo 1, commi 99, 101 e 106 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 368.